



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

### TERMOLI

Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale  
Telefono 0875/706484 – e-mail: [cptermoli@mit.gov.it](mailto:cptermoli@mit.gov.it) - pec: [cp-termoli@pec.mit.gov.it](mailto:cp-termoli@pec.mit.gov.it) - URL: [www.termoli.guardiacostiera.it](http://www.termoli.guardiacostiera.it)

**Argomento:** Spettacolo Pirotecnico in occasione della festa del mare “Incendio del Castello”.  
**Località:** Comune di Termoli (CB) – Cinta muraria del borgo antico di Termoli e specchio acqueo antistante il litorale Nord.  
**Organizzatore:** Comune di Termoli (CB) – Settore Cultura, Turismo & Sport.  
**Responsabile dello spettacolo pirotecnico:** Sig. ROSA Michele Antonio, in qualità di Legale Rappresentante della Società omonima con sede a Campobasso (CB) in via Monte Grappa n. 050.  
**Data:** 15 Agosto 2024.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

**VISTA** l’istanza datata 11.07.2024, assunta in pari data al protocollo di questo Comando al n. 13953, con la quale il Comune di Termoli – Settore Cultura, Turismo & Sport, ha richiesto alla Regione Molise – Ufficio Demanio, l’autorizzazione all’occupazione dell’area necessaria per il posizionamento dei fuochi pirotecnici da sparare in occasione dei festeggiamenti della Festa del Mare “Incendio del Castello”;

**VISTA** l’istanza datata 24.07.2024, assunta al protocollo di questo Comando in data 26.07.2024 al n. 15099, con la quale il Sig. ROSA Michele Antonio – legale rappresentante della omonima ditta, con sede a Campobasso (CB) Via Monte Grappa n. 50, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare degli spettacoli pirotecnici presso il litorale Nord di Termoli e precisamente lungo la cinta muraria del bordo antico, lungo il tratto di spiaggia libera antistante e il relativo specchio acqueo, in occasione dei festeggiamenti della Festa del Mare “Incendio del Castello” per il giorno 15 Agosto 2024;

**VISTA** la nota assunta al protocollo di questo Comando in data 05.08.2024 al n. 15929, con la quale il Sig. ROSA Michele Antonio – legale rappresentante della omonima ditta, con sede a Campobasso (CB) Via Monte Grappa n. 50, ha chiesto un’integrazione all’istanza di cui al precedente visto, respinta con il foglio protocollo n. 16376 in data 12.08.2024 di questa Capitaneria di porto;

**VISTA** l’autorizzazione n. 031-2024 datata 07.08.2024, assunta al protocollo di questo Comando in data 08.08.2024 al n. 16163 della Regione Molise – AREA TERZA – Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, relativo allo svolgimento della manifestazione in questione;

**VISTO** Il provvedimento autorizzativo n. 405/2024 del 12.08.2024 della Capitaneria di porto di Termoli, rilasciato al Sig. ROSA Michele Antonio, titolare della società omonima ai sensi dell’art. 80 del Codice della Navigazione;

**VISTO** il Verbale n. 01 in data 19 luglio 2022 della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive di Campobasso;

**VISTA** la circolare del Ministero dell’Interno in data 11 gennaio 2001 n.559/C.25055.XV.A.MASS. recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.;

**VISTA** l’Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di porto di Termoli n. 11/2024 del 29.03.2024;

**VISTA** l’Ordinanza Balneare anno 2024, emanata dalla Regione Molise in data

27.03.2024;

**VISTE** le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;


**RITENUTO** necessario prescrivere norme che tutelino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

**VISTI** gli articoli 30, 80, 81, 1164, 1169, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

### **RENDE NOTO**

che il giorno e nell'ora sotto indicata, presso il litorale nord di Termoli e precisamente lunga la cinta muraria del borgo antico, il tratto di spiaggia libera antistante e il relativo specchio acqueo, così come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico di seguito, avrà luogo l'accensione di fuochi pirotecnici da parte della società "ROSA Michele Antonio" in onore della Festa del Mare "Incendio del Castello", secondo le prescrizioni di cui alle autorizzazioni in preambolo citate:

➤ **giorno 15 agosto 2024: dalle ore 23.55 alle ore 02.00 del 16 agosto 2024;**



## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### ***Interdizione dello specchio acqueo per accensione dei fuochi***

Lo specchio acqueo interessato alla manifestazione di cui RENDE NOTO compreso tra il lido Cala Sveva e la diga Foranea posta in prossimità del depuratore comunale, per un raggio non inferiore a 400 mt. dalla zona di sparo, nel seguente periodo:

dal giorno 15 agosto 2024 dalle ore 09.00 alle ore 02.00 del giorno 16 agosto 2024 e comunque fino al termine della manifestazione pirotecnica e delle operazioni di bonifica dell'area interessata dallo spettacolo pirotecnico,

#### **è vietato:**

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- transitare e sostare nell'area interessata dal posizionamento dei mortai, debitamente delimitata dal responsabile dello spettacolo;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela, a motore;
- svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente;

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione nonché valutare l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo.

### **Articolo 2**

#### ***Deroghe***

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità, i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;
- i mezzi di soccorso.

### **Articolo 3**

#### ***Disposizioni finali e sanzioni***

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt., 1164, 1169, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero per le unità da diporto ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo del 18 luglio 2005, n.171.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo d'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi](http://www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi), nonché diffusione tramite gli organi d'informazione.

**p. IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Giuseppe PANICO t.a.  
IL COMANDANTE IN II  
C.C. (CP) Giuseppe ROLLI**